



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale
Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche

**AVVISO PUBBLICO L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DEL 22 NOVEMBRE 2024, n. 235**

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO PUBBLICO

Il presente avviso è volto all'assegnazione delle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-octies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" secondo i criteri, le modalità e le tempistiche individuate con il Decreto ministeriale 22 novembre 2024, n. 235, in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti locali, per la realizzazione di interventi su edifici pubblici ospitanti scuole statali, possono presentare richiesta di finanziamento per le categorie di seguito riportate:

- a) interventi resisi necessari in seguito alle verifiche di vulnerabilità sismica** (sostituzione edilizia, adeguamento sismico e miglioramento sismico, riparazione o intervento locale) effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, per le zone sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2.

Nel caso in cui si realizzi un intervento di sostituzione edilizia, l'Ente locale sarà tenuto a dimostrare la convenienza tecnico-economica di tale scelta, previa trasmissione di un'apposita relazione firmata digitalmente dal Responsabile unico del progetto.

- b) interventi di riqualificazione energetica: tali interventi potranno essere finanziati** solamente nei casi in cui l'edificio scolastico per cui si richiede il finanziamento sia adeguato, dal punto di vista sismico, nel rispetto della normativa sismica vigente o, nel caso di edificio qualificabile come beni culturali ai sensi del D. Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Ciascun Ente locale può presentare, **a pena di inammissibilità**, una sola candidatura di finanziamento, relativa ad un solo edificio (un solo codice edificio), per una sola delle due tipologie di intervento di cui sopra e **per un importo massimo di € 1.500.000,00**.

In relazione agli interventi finanziabili con le risorse di cui al presente avviso, sono ammesse a finanziamento le sole spese per lavori, i costi della sicurezza e la relativa I.V.A. Sono a carico dell'ente le somme per i servizi tecnici (servizi di ingegneria e architettura) e tutti gli altri costi non ammessi a finanziamento. Sono, pertanto, ammessi cofinanziamenti per i servizi tecnici e le opere complementari rispondenti alle medesime finalità di cui al finanziamento ministeriale, in grado di coprire integralmente gli eventuali costi non ammessi a finanziamento, ma necessari a garantire la piena funzionalità dell'immobile a seguito della realizzazione dei lavori. La sussistenza delle risorse aggiuntive da parte dell'Ente dovrà essere comprovata mediante la produzione di adeguata

documentazione, corrispondente ad apposita dichiarazione di impegno da parte dell'ente in cui siano indicate le somme da finanziare e quelle a carico dell'Ente.

Ai fini della presentazione della candidatura, è richiesto, a pena di inammissibilità, lo studio di fattibilità tecnico economica quale livello minimo di progettazione.

Alla realizzazione degli interventi di tipologia a) è destinato il 60% delle risorse previste dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre 2024, n. 235; il restante 40% per gli interventi di tipologia b).

ART. 3 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli Enti locali interessati devono far pervenire, a pena di inammissibilità, tramite il legale rappresentante o suo delegato, la propria candidatura attraverso la procedura informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://dm-efficienza-adequamento.indire.it>.
2. Dopo aver inserito i dati richiesti cliccando sul tasto "Invia" il sistema spedisce una e-mail all'indirizzo del rappresentante legale o del suo delegato indicato in procedura con allegata l'istanza in PDF con il riepilogo dei dati, i cui fac-simili per gli interventi di tipo A e B sono allegati al presente avviso. Tale modulo dovrà essere firmato dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato con firma digitale elettronica nel formato .p7m e dovrà essere trasmesso, unitamente all'eventuale delega, via PEC al seguente indirizzo: bandi.ediliziascolastica@postacert.istruzione.it, riportando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura "Efficientamento e Adeguamento candidatura 2024", pena l'esclusione.
3. La candidatura si intende perfezionata solo in seguito alla ricezione della PEC entro i termini previsti dal bando. La mancata ricezione della PEC rende non ammissibile la candidatura inviata attraverso la procedura telematica. Pertanto, **al fine dell'ammissibilità della candidatura farà fede la data e l'orario di ricezione della PEC e non la sola trasmissione della candidatura attraverso la procedura informatica.**
4. Come anticipato, **la mancanza di uno solo dei dati e/o degli elementi richiesti comporta l'inammissibilità della candidatura, restando inteso che ogni carenza resterà a carico del richiedente non essendo attivabile il soccorso istruttorio per esigenze di non aggravamento dello specifico procedimento avviato con il presente Avviso.**
5. La trasmissione delle candidature è **consentita, a pena di irricevibilità dalle ore 09.00 del 04 dicembre 2024 e fino alle ore 23.59 del giorno 10 dicembre 2024.** Non verranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine sopra riportato nonché produzioni documentali tardive anche se integrative di quanto già trasmesso tempestivamente.
6. La dichiarazione del Legale rappresentante o di un suo delegato deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'inammissibilità della candidatura**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i..

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

È prevista la pubblicazione di due differenti graduatorie, in relazione alle tipologie di intervento ammissibili secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 22 novembre 2024, n. 235

1. Relativamente alla tipologia di **intervento a)** di cui all'art. 2 del presente avviso, la valutazione delle candidature, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 2 comma 4, n. I, del D.M. 235/2024, sulla base del criterio di priorità della zona sismica (dalla zona sismica 1 alla zona sismica 4), correlato alla tipologia di intervento da realizzare e all'indice di rischio *ante-operam*.

Pertanto, il punteggio da attribuire sarà calcolato sulla base delle seguenti formule:

Punti (P1)	I_R
100	$\leq 0,2$
$\frac{800 - 1000 \times I_R}{6}$	$0,2 < I_R < 0,8$
0	$\geq 0,8$

Con I_R si intende l'indice di rischio *ante operam* e viene valutato come descritto di seguito:

Nel caso sia disponibile una verifica sismica effettuata ai sensi delle NTC2008 e NTC2018 condotta sulla base di un livello di conoscenza dell'edificio almeno pari a LC2, I_R è dato dal rapporto capacità/domanda allo stato limite di salvaguardia della vita, riportate entrambe al suolo effettivo del sito di costruzione.

Il punteggio ottenuto dalla formula precedente (P1) viene ridefinito in funzione della tipologia di intervento proposto:

$$P2 = P1 \times C_{\text{intervento}}$$

Dove $C_{\text{intervento}}$ è un coefficiente pari a:

- "1" per interventi di adeguamento sismico di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018 di cui al DM 14/01/2018 e sostituzione edilizia ($I_R \geq 0,8$)
- "1" per interventi di miglioramento sismico di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018 di cui al DM 14/01/2018 su edifici scolastici qualificabili come beni culturali ($I_R \geq 0,6$)
- "0,8" per interventi di miglioramento sismico di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018 di cui al DM 14/01/2018 su edifici scolastici non compresi tra quelli di cui al punto precedente ($I_R \geq 0,6$)
- "0,2" per riparazione o intervento locale di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018 di cui al DM 14/01/2018.

Il punteggio ottenuto dalla formula precedente (P2) viene ridefinito in funzione della zona sismica in cui è ubicato l'edificio oggetto di intervento nel seguente modo:

$$P3 = P2 \times C_{\text{zona sismica}}$$

Dove $C_{\text{zona sismica}}$ è un coefficiente pari a:

- "1" per zona sismica 1
- "0,8" per zona sismica 2
- "0,6" per zona sismica 3
- "0,4" per zona sismica 4

Il punteggio P3 così ottenuto è quello utilizzato per la definizione della graduatoria finale.

2. Relativamente alla tipologia di **intervento b)** di cui all'art.2 del presente avviso, la valutazione delle candidature, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, sarà effettuata, ai sensi dell'art. 2 comma 4, n. II, del D.M. 235/2024, sulla base del criterio di

priorità della classificazione energetica (dalla classe energetica più bassa alla più alta), correlato all'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile.

Pertanto, il punteggio da attribuire sarà calcolato sulla base delle seguenti formule:

$$Punteggio_{\text{efficientamento}} = \frac{(EP_{gl,nren} \text{ ante operam} - EP_{gl,nren} \text{ post operam})}{EP_{gl,nren} \text{ ante operam}} \times 100$$

$EP_{gl, nren}$ sta per "indice di prestazione energetica globale non rinnovabile" espresso in Kwh/m²/anno

La classificazione energetica dell'edificio oggetto di intervento è quella relativa al DM 26 giugno 2015: A4 – A3 – A2 -A1 – B – C – D – E - F- G.

Al riguardo si rappresenta che, nei casi di interventi di sostituzione edilizia, verrà considerata la classe energetica dell'edificio demolito/delocalizzato.

Si precisa che, in relazione a ciascuna graduatoria, nei limiti delle risorse stabilite all'art. 2 per singola tipologia di intervento ammissibile, verrà data preferenza, a parità di punteggio calcolato nelle modalità sopra descritte, alla candidatura pervenuta temporalmente prima.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Gli enti beneficiari riceveranno, da parte della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, la comunicazione di avvenuto finanziamento nonché l'indicazione dei termini e delle modalità di rendicontazione degli interventi.

3. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche del Ministero dell'Istruzione e del Merito in favore degli Enti locali beneficiari nel seguente modo:

a) anticipo del 30% del finanziamento, a richiesta dell'Ente locale beneficiario, che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla registrazione del decreto di approvazione delle graduatorie da parte dei competenti organi di controllo secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta Direzione generale. In sede di rendicontazione, sarà necessario che l'ente presenti la polizza fidejussoria come prevista per legge;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori, pari al 60% e 90%, al netto del ribasso di gara, debitamente certificati dal Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e previa rendicontazione di eventuali somme già ricevute.

c) il residuo 10% è liquidato a seguito della presentazione del collaudo/del certificato di regolare esecuzione/della verifica di conformità nonché della relativa determina di approvazione della contabilità finale ai sensi del d.lgs. n. 36/2023.

4. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'Ente locale e possono essere utilizzate, nei limiti e per le ipotesi di cui all'art. 120 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito. Le modalità per la richiesta di autorizzazione saranno comunicate successivamente dalla Direzione generale competente.

5. Gli enti beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad effettuare l'aggiudicazione efficace, di cui all'art. 17, comma 5, del d.lgs 31 marzo 2023, n. 36, dei lavori entro e non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

6. Il certificato di ultimazione dei lavori deve essere emesso entro 24 mesi dall'avvenuta aggiudicazione efficace dei lavori.

ART. 6 – REVOCA/DECADENZA DEL FINANZIAMENTO.

1. Gli Enti beneficiari incorreranno nel provvedimento di revoca dello stesso nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, del presente avviso;
 - c) nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 23 oggetto di contestazione in sede giurisdizionale che non siano state comunicate, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche, entro 90 giorni dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio presso la cancelleria del Giudice competente;
 - d) qualora il progetto sia privo della verifica e della validazione prevista dalla normativa di settore;
 - e) nel caso in cui i dati e gli elementi riportati nel format di candidatura risultino non essere veritieri;
 - f) l'ente non abbia proceduto al caricamento dei mandati quietanzati giustificativi delle somme liquidate da parte del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - g) nel caso in cui si accerti che l'edificio oggetto di intervento non abbia o non mantenga la destinazione ad uso scolastico;
 - h) nel caso di realizzazione di un progetto diverso da quello incluso nel decreto, salvo che non sia intervenuta apposita autorizzazione;
 - i) che siano realizzati lavori per tipologia diversi da quelli oggetto del presente finanziamento;
 - j) nel caso in cui l'intervento sia in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente avviso oppure sia stato avviato nel periodo compreso tra la presentazione della candidatura e l'approvazione della graduatoria definitiva.
 - k) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, ad un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018.
 - l) nel caso si richieda una variante che comporti il passaggio da un intervento di adeguamento, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018, o da un intervento di miglioramento, di cui al punto 8.4.2 delle NTC 2018 ad un intervento di riparazione o locale, di cui al punto 8.4.3 delle NTC 2018.
 - m) richiesta di finanziamento per interventi di sostituzione edilizia per i quali non venga fornita la relazione sulla convenienza tecnico economica dell'intervento;
2. Nel caso in cui sia intervenuto un provvedimento di revoca del finanziamento e nelle ipotesi di espressa rinuncia, l'Ente che abbia ricevuto da parte del Ministero la liquidazione di risorse è tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento all'entrata di bilancio dello Stato entro 3 mesi dal provvedimento definitivo di revoca o presa d'atto della rinuncia. L'ente è tenuto a provare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando alla Direzione generale competente, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento.
3. Nelle ipotesi di revoca e di rinuncia al finanziamento, le risorse ricevute ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del presente decreto sono versate da parte degli Enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio;

ART. 7 - RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DEGLI ENTI BENEFICIARI

1. Gli enti beneficiari sono responsabili dell'esecuzione dell'intervento di interesse ammesso a finanziamento.
2. Il Ministero dell'istruzione e del merito non risponde, pertanto, delle eventuali inadempienze e del mancato rispetto da parte degli enti beneficiari delle obbligazioni da questi assunte nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto, in collegamento al finanziamento concesso.
3. È esclusiva cura degli enti beneficiari la regolare esecuzione dell'intervento di interesse, per cui il Ministero dell'istruzione e del merito è manlevato da qualunque responsabilità inerente all'errata esecuzione dell'intervento medesimo.
4. In particolare, ciascun ente beneficiario manleva il Ministero dell'istruzione e del merito da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenerlo indenne rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi, anche in ipotesi di loro riconoscimento in sede giurisdizionale.

ART. 8 – ALTRE INFORMAZIONI

1. La trasmissione della candidatura non impegna il Ministero dell'istruzione e del merito a dare seguito all'erogazione del finanziamento né ad alcun indennizzo di sorta.
2. Nella fase di verifica delle candidature e di conseguente redazione delle graduatorie, come anticipato sopra all'articolo 3, non è previsto l'istituto del soccorso istruttorio.
3. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai proponenti.
4. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva di revocare o annullare la presente procedura senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti con le candidature saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679 del 2016, anche al fine di consentire l'aggiornamento dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Il Responsabile del trattamento dei dati è la Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

Responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandra Cafardi, dirigente dell'Ufficio III della Direzione Generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche.

I recapiti presso cui è possibile chiedere informazioni sulla presente procedura sono i seguenti:
06.5849.2889/3489 – e-mail: dgefid.ufficio3@istruzione.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianna Barbieri



Gianna Barbieri
Ministero dell'Istruzione
e del Merito
03.12.2024 12:41:53
GMT+01:00